Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 19 capoverso 1, 27 capoverso 2 e 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 1991[1] sulla protezione delle acque (LPAc),

ordina:

Art. 47*a* Controllo delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio

[1] I Cantoni rilevano e controllano ogni quattro anni le aree di riempimento e i piazzali di lavaggio degli utenti a titolo professionale o commerciale di prodotti fitosanitari in cui vengono riempiti o puliti irroratrici e nebulizzatori. Si assicurano che eventuali lacune riscontrate siano colmate immediatamente se la gravità del rischio lo richiede oppure, entro due anni al più tardi.

[2] Ogni anno i Cantoni presentano un rapporto all'UFAM sullo stato dei rilevamenti, delle ispezioni, delle lacune riscontrate e della loro rimozione.

Art. 48 cpv 3

[3] Conformemente alle disposizioni dell'UFAM, entro il 1° giugno di ogni anno i Cantoni comunicano all'UFAM i risultati delle indagini e degli accertamenti sulla presenza di pesticidi nelle acque.

Art. 48*a* Segnalazione del superamento di valori limite

[1] L'UFAM segnala ai servizi di omologazione dei prodotti fitosanitari e dei biocidi i pesticidi ai fini di una verifica nell'ambito dell'omologazione se:

a. questi o i loro prodotti di degradazione superano ripetutamente e ampiamente il valore limite di 0,1 µg/l nelle acque che assicurano l'approvvigionamento in acqua potabile o previste per questo scopo (art. 9 cpv. 3 lett. a LPAc); o

[1] RS 814.20

b. questi superano ripetutamente e ampiamente i valori limite ecotossicologici nelle acque superficiali (art. 9 cpv. 3 lett. b LPAc).

2 Come valori limite ecotossicologici si applicano le esigenze relative alla qualità delle acque espresse in valori numerici secondo l'allegato 2 cifra 11 capoverso 3 tabella numero 4, divergenti del valore generale di 0,1 µg/l.

3 Secondo l'articolo 9 capoverso 3 LPAc, un valore limite è considerato superato ripetutamente e ampiamente se:

a. nel corso di un anno è superato in almeno tre Cantoni e, a livello nazionale, nel cinque per cento di tutte le acque esaminate e, inoltre, se è superato anche in almeno cinque corsi d'acqua diversi; e

b. il superamento di cui alla lettera *a* è misurata durante almeno due dei cinque anni consecutivi.

Disposizione transitoria concernente la modifica del **….**

1 Secondo l'articolo 47*a* i Cantoni effettuano un rilevamento e un'ispezione delle aree di riempimento e dei piazzali di lavaggio per la prima volta entro il 31 dicembre 2026. Nei luoghi in cui le acque di scarico contaminate da prodotti fitosanitari sono sversate in un corso d'acqua o in una stazione comunale di depurazione delle acque di scarico o sussiste la possibilità di infiltrazione, tali lacune devono essere colmate a seconda della gravità del rischio per il corso d'acqua immediatamente, in ogni caso tuttavia entro il 31 dicembre 2028.

2 Entro il 31 dicembre 2024, i Cantoni devono presentare all'UFAM un rapporto sulle zone e le aree di protezione delle acque sotterranee (art. 29 e art. 46 cpv. 1bis) presenti sul loro territorio che non sono ancora state individuate o prese in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione nonché sulle misure di protezione ancora da adottare (art. 31).

3 Il rapporto comprende, in particolare:

a. una lista delle zone e aree di protezione delle acque sotterranee,

b. una lista delle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea,

c. la descrizione delle misure di protezione,

d. le competenze,

e. un calendario per l'attuazione.

4 I Cantoni provvedono affinché:

a. le zone e aree di protezione delle acque sotterranee siano prese in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e delimitate entro il 31 dicembre 2030;

b. le misure di protezione non ancora adottate siano attuate entro il 31 dicembre 2034.

5 I Cantoni presentano all'UFAM nel dicembre 2029 un rapporto intermedio sull'attuazione del capoverso 4 e un rapporto finale entro il 31 dicembre 2035.

In nome del Consiglio federale svizzero:

…

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr